

NORMATIVA LEGALE IN MATERIA DI CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE

La Certificazione delle Competenze

I Professionisti Certificati, sollevano il Datore di Lavoro e/o Committente da responsabilità per “*culpa in eligendo e culpa in vigilando*”

In generale, già vent’anni fa a livello nazionale, l’Antitrust aveva evidenziato la necessità di liberalizzare il mercato professionale; la stessa Unione Europea auspicava un mercato sempre più libero che facilitasse la circolazione dei professionisti all’interno del territorio comunitario.

In entrambi i casi si era però arrivati ad affrontare un punto molto importante: come proteggere l’utente finale dal professionista non competente e privo della necessaria informazione?

Come tracciare quindi il professionista, mantenendo comunque libero il mercato?

Dopo anni di dibattiti la scelta cadde sulla certificazione delle competenze del professionista che permetteva di regolamentare nella libertà.

La certificazione è in poche parole, una procedura con cui una terza parte dà assicurazione scritta che le competenze e la professionalità di una persona sono conformi a requisiti ben determinati.

La certificazione delle figure professionali (o delle competenze) è uno strumento primario alla base dei processi di costruzione di garanzia e assicurazione della qualità ed è essenziale per i processi in cui la componente umana svolge un ruolo critico ai fini del raggiungimento di risultati “credibili”.

Il valore aggiunto della certificazione sta nello strumento delle verifiche che, effettuate da un ente certificatore di terza parte indipendente e, quindi, a tutela del cliente, sono finalizzate alla valutazione dei pre-requisiti del candidato, alla sorveglianza periodica e al rinnovo del certificato del professionista.

Questi concetti nel tempo sono stati fatti propri dal macro-settore dei servizi svolti da tutti i professionisti che contribuiscono in maniera importante al PIL nazionale.

Questo settore dei servizi è un settore in costante evoluzione che deve tenere conto di quello che sono gli indirizzi dell'Unione Europea che chiede:

- regole idonee a garantire qualità dei servizi per gli utilizzatori, a fronte comunque di sufficiente flessibilità per non determinare ingiustificate limitazioni;
- tutela del destinatario dei servizi. Con la Direttiva Servizi 2006/123/CE (pubblicata nel dicembre 2006 e recepita dall'Italia nel 2010) l'Unione Europea ha invitato gli Stati Membri ad adottare misure di accompagnamento volte a incoraggiare i prestatori a garantire, su base volontaria, la qualità dei servizi, facendo certificare o valutare le loro attività da organismi indipendenti o accreditati.

Il tema che quindi sta divenendo sempre più caldo è quello di favorire la diffusione dell'attestazione delle competenze del singolo professionista attraverso la certificazione volontaria rilasciata da organismi accreditati.

Certificazione che diviene quindi lo strumento con il quale il professionista:

- può mostrare all'utente la formazione e la competenza raggiunta;
- può competere in un mercato che chiede sempre più qualità delle prestazioni.

Certificazione che diviene quindi lo strumento con il quale il datore di lavoro dell'azienda committente:

- solleva le proprie responsabilità per aver assegnato attività professionali a personale qualificato e certificato da ente terzo (non da un produttore) [**Culpa in Vigilando**];
- solleva le responsabilità dei collaboratori, di tutti coloro che hanno potere economico-decisionale dell'azienda [**Culpa in Eligendo**].

Giurisprudenza: *culpa in eligendo* e *culpa in vigilando*

In determinati illeciti, la responsabilità del soggetto danneggiante è invocata a prescindere da un vincolo contrattuale con il danneggiato. Ciò che, infatti, assume rilievo non è l'inadempimento di un determinato obbligo di natura pattizia, ma bensì la **violazione** del principio/dovere generale del "*neminem laedere*".

In particolare, rientrano nella categoria dei fatti **illeciti extracontrattuali**, quelli commessi, colpevolmente, in eligendo e in vigilando.

Ci si riferisce, nello specifico, alla responsabilità dei padroni o committenti per i danni provocati dai propri lavoratori a carico di terzi o alla colpa, ad esempio, dei genitori per i pregiudizi provocati dai propri figli a cause delle azioni illecite di questi.

Culpa in eligendo: la legge

Il codice civile affronta e disciplina i fatti che determinano la **culpa in eligendo** nell'art. 2049. Segnatamente, esso afferma che *"I padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi (sottoposti/collaboratori) nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti"*. Vediamo, quindi, quali sono le caratteristiche di questo illecito.

Culpa in eligendo: caratteristiche

Colui che in occasione di un rapporto di lavoro commette un fatto illecito a danno di terzi, determina la **responsabilità oggettiva** del datore o del committente. Questi sarà, perciò, tenuto a risarcire il danneggiante del pregiudizio sofferto in tale circostanza.

La giurisprudenza, innanzitutto, ha da sempre specificato che la culpa in eligendo **non presuppone** che tra il responsabile e l'autore del danno vi sia un **rapporto di lavoro subordinato**, ma è sufficiente che anche per mera occasione o circostanze di fatto, sia stato preposto qualcuno a svolgere una determinata incombenza e che, in occasione di questa, abbia commesso l'illecito *"ai fini della configurabilità della responsabilità ex art. 2049 c.c., è sufficiente che il fatto illecito sia commesso da un soggetto legato da un rapporto di preposizione con il responsabile, ipotesi che ricorre non solo in caso di lavoro subordinato ma anche quando per volontà di un soggetto (committente) un altro (commesso) espliciti un'attività per suo conto (Cass. n. 12283/2016)"*.

Non è, inoltre, nemmeno **indispensabile** che tra l'evento dannoso e l'incarico attribuito vi sia un **nesso di causalità**. È sufficiente, quindi, che le mansioni assegnate abbiano reso

possibile o agevolato l'atto illecito *“In tema di fatto illecito, la responsabilità dei padroni e committenti per il fatto del dipendente ex art. 2049 c.c. non richiede che tra le mansioni affidate all'autore dell'illecito e l'evento sussista un nesso di causalità, essendo sufficiente che ricorra un rapporto di occasionalità necessaria, nel senso che le incombenze assegnate al dipendente abbiano reso possibile o comunque agevolato il comportamento produttivo del danno al terzo (Cass. n. 22058/2017)”*.

Culpa in vigilando: la legge

La **culpa in vigilando** trova riconoscimento nell'art. 2048 del codice civile, secondo il quale *“Il padre e la madre, o il tutore sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette alla tutela, che abitano con essi. La stessa disposizione si applica all'affiliante. I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto (per esempio abbiano consigliato una certificazione delle proprie competenze e il subalterno abbia rifiutato, trattandosi di atto volontario)”*. La norma in esame, quindi, dinanzi ad un illecito commesso da colui che, per varie ragioni, non poteva essere completamente in grado di valutare effetti e conseguenze delle proprie azioni, attribuisce la responsabilità a chi aveva il **dovere di vigilare**.

Culpa in vigilando: caratteristiche

In alcuni casi, abbiamo il dovere di vigilare sull'operato dei soggetti che sono affidati alla nostra custodia e vigilanza. È il caso, ad esempio, di qualsiasi configurazione di lavoro subordinato. In tali circostanze non è, di regola, giustificabile che il subalterno o soggetto preposto possano compiere un fatto illecito. Colui che doveva controllare, avrebbe dovuto adottare tutte le misure necessarie ad impedire l'azione dannosa. In caso contrario e se, quindi, non dimostra di aver fatto il possibile per evitare l'accaduto, risponde dei danni arrecati a terzi. Pertanto, *“la responsabilità derivante dalla culpa in vigilando è diversa da quella in eligendo, poiché **non è di natura oggettiva** (Cass. n. 9815/1997), ma soggettiva”*.

Per la CERTIFICAZIONE contattare:

Dott. Michele Lampugnani

Tel. 348 039 6940

Email: sviluppo@afen.it oppure m.lampugnani.fs@gmail.com